

**Suprema Corte di Cassazione**  
**Sentenza 28 maggio 2009, n. 12624**

Svolgimento del processo

Con sentenza dell'11/1/2006 la Commissione Tributaria Regionale della Campania respingeva il gravame interposto dall'Agenzia delle entrate Napoli 4 nei confronti della pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli di accoglimento dell'opposizione proposta dalla contribuente sig.ra I.I. in relazione ad cartella di pagamento emessa a titolo di I.V.A. per l'anno d'imposta 1996.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell'appello l'Agenzia delle entrate propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

Resiste con controricorso la I.. Con requisitoria scritta il P.G. ha richiesto emettersi pronuncia ex art. 375 c. p.c., di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.

Motivi della decisione

Con unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, in riferimento all'art. 360 c. p.c., comma 1, n. 3; nonché contraddittoria motivazione, in riferimento all'art. 360 c. p.c., comma 1, n. 5.

Lamenta che diversamente da quanto ritenuto in sentenza le ricerche presso il Comune dell'ultimo domicilio fiscale noto risultano essere state effettuate - tuttavia con esito negativo - come desumibile dalla documentazione agli atti del giudizio.

E che la notificazione in questione è stata esattamente effettuata ma non ex art. 140 c. p.c., come erroneamente ritenuto dal giudice d'appello (profilo di contraddittorietà della motivazione) bensì ex art. 143 c. p.c., atteso che dalle notizie acquisite dal messo notificatore all'atto della notifica, il contribuente risultava trasferito in luogo sconosciuto.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Va anzitutto osservato che come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare i motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa, con - fra l'altro - l'esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per contrasto con la norma indicata, o con l'interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito.

Sebbene l'esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a sé stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, è tuttavia indispensabile, per soddisfare la prescrizione di cui all'art. 366 c. p.c., comma 1, n. 3, che il ricorso, almeno nella parte destinata alla esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonché delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza necessità di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri scritti difensivi del giudizio di merito, la sentenza impugnata ed il ricorso per cassazione (v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 17/4/2000, n. 4937; Cass., 22/5/1999, n. 4998).

E' cioè indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (v. Cass., 4/6/1999, n. 5492).

Allorquando con quest'ultimo viene come nella specie in particolare denunciato il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto non è infatti sufficiente una doglianza meramente apodittica e non seguita da alcuna dimostrazione, la stessa non consentendo alla Corte di legittimità di orientarsi fra le argomentazioni in



**Studio  
Legale  
Tributario  
Matteuzzi**

**Disclaimer:** SezioneQuinta.net e Studio Legale Tributario Matteuzzi non si assumono responsabilità per la correttezza e/o per la presenza di errori nella sentenza sopra riportata.  
È un servizio gratuito di divulgazione di sentenze della Corte di Cassazione.  
Per quanto le sentenze siano di per sé di pubblico dominio, è vietata la riproduzione della suddetta sentenza nella veste grafica qui proposta.

Il logo dello Studio Legale Tributario Matteuzzi è marchio registrato dell'avv. Maurizio A. Matteuzzi di Verona.

base alle quali la pronunzia impugnata è fatta oggetto di censura (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 15/2/2003, n. 2312; Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Avuto riguardo al pure denunciato vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ex art. 360 c. p.c., comma 1, n. 5, va per altro verso ribadito che esso si configura solamente quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (in particolare cfr. Cass., 25/2/2004, n. 3803).

Tale vizio non consiste invero nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito (v. Cass., 14/3/2006, n. 5443; Cass., 20/10/2005, n. 20322).

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., 7/3/2006, n. 4842; Cass., 27/4/2005, n. 8718).

Orbene, i suindicati principi risultano invero non osservati dall'odierna ricorrente.

Già sotto l'assorbente profilo dell'autosufficienza, va posto in rilievo come la medesima faccia richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (quali la documentazione agli atti del giudizio; la verifica effettuata dal notificatore;) di cui lamenta la mancata valutazione, limitandosi a meramente rinviare agli atti del giudizio di merito, senza invero debitamente riprodurli nel ricorso.

A tale stregua essa non pone questa Corte nella condizione di effettuare il richiesto controllo (anche in ordine alla tempestività e decisività dei denunciati vizi), da condursi sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Quanto al pure denunciato vizio di motivazione il ricorrente sostanzialmente omette invero di analiticamente argomentare a relativo sostegno, limitandosi ad apoditticamente dedurre che la notificazione in questione è stata esattamente effettuata ma non ex art. 140 c. p.c., come erroneamente ritenuto dal giudice d'appello (profilo di contraddittorietà della motivazione) bensì ex art. 143 c. p.c..

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunciare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dell'odierna ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all'art. 366 c. p.c., n. 4, in realtà si risolvono nella mera doglianza circa l'asseritamente erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell'inammissibile pretesa di una lettura dell'asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr., da ultimo, Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via, infatti, come si è sopra osservato, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell'art. 360 c. p.c., la ricorrente in realtà sollecita, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Va in ogni caso osservato che come questa Corte ha avuto ripetutamente modo di affermare, all'esito del componimento del contrasto interpretativo in precedenza insorto da parte di Cass., Sez. Un., 10/5/2002, n. 6737, in tema di notificazione alle persone irreperibili può procedersi alla notifica ex art. 143 c. p.c., quando, sul piano soggettivo, l'ignoranza di chi la chiede all'ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto sia incolpevole, e, sul piano oggettivo, se siano provate le indagini



**Studio  
Legale  
Tributario  
Matteuzzi**

**Disclaimer:** SezioneQuinta.net e Studio Legale Tributario Matteuzzi non si assumono responsabilità per la correttezza e/o per la presenza di errori nella sentenza sopra riportata.  
È un servizio gratuito di divulgazione di sentenze della Corte di Cassazione.  
Per quanto le sentenze siano di per sé di pubblico dominio, è vietata la riproduzione della suddetta sentenza nella veste grafica qui proposta.

Il logo dello Studio Legale Tributario Matteuzzi è marchio registrato dell'avv. Maurizio A. Matteuzzi di Verona.

compiute da chi ha domandato la notificazione, non fondate solo sulle risultanze anagrafiche, ma estese ad accertamenti ed informazioni sul reale avvenuto trasferimento di detto destinatario in luogo sconosciuto ovvero in ordine a quale questo sia, dopo l'inutile tentativo dell'ufficiale giudiziario di eseguire la notifica all'indirizzo indicato (v. Cass., 27/3/2008, n. 7964; Cass., 31/3/2007, n. 8077).

E' pertanto necessario che l'ufficiale giudiziario abbia svolto ricerche e chiesto informazioni in modo adeguato, e che, come previsto dall'art. 148 c. p.c., di detta attività si dia atto specificamente nella relazione di notifica (v. Cass., 6/4/2004, n. 6761).

Orbene, il suindicato principio risulta nella specie non osservato dall'odierna ricorrente.

Emerge infatti dagli atti che l'ufficiale notificatore non ha invero fatto luogo a ricerche nei registri anagrafici del luogo della nuova residenza ovvero nei registri dell'AIRE, o, ancora, presso l'Ufficio consolare ai sensi della L. 27 ottobre 1988, n. 470, art. 6, per l'ipotesi di trasferimento della residenza all'estero (v. Cass., 6/9/2007, n. 18717; Cass., 31/7/2006, n. 17453; Cass., Sez. Un., 10/5/2002, n. 6737), la stessa ricorrente - apoditticamente ed in violazione del principio di autosufficienza, come sopra rilevato - nel ricorso affermando che dalle notizie acquisite dal messo notificatore all'atto della notifica, il contribuente risultava trasferito in luogo sconosciuto, nonché apoditticamente deducendo la compiuta effettuazione di ricerche presso il Comune dell'ultimo domicilio fiscale noto.

Essendo stata eseguita in difetto delle condizioni che la legittimano, la notificazione con il rito degli irreperibili ex art. 143 c. p.c., deve considerarsi pertanto nulla.

All'inammissibilità ed infondatezza del motivo consegue il rigetto del ricorso. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2009.



**Studio  
Legale  
Tributario  
Matteuzzi**

**Disclaimer:** SezioneQuinta.net e Studio Legale Tributario Matteuzzi non si assumono responsabilità per la correttezza e/o per la presenza di errori nella sentenza sopra riportata.

È un servizio gratuito di divulgazione di sentenze della Corte di Cassazione.

Per quanto le sentenze siano di per sé di pubblico dominio, è vietata la riproduzione della suddetta sentenza nella veste grafica qui proposta.

Il logo dello Studio Legale Tributario Matteuzzi è marchio registrato dell'avv. Maurizio A. Matteuzzi di Verona.